




L'ANGOLO DELLA PREVIDENZA

di Marina Postillo

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

Una circolare Inps chiarisce le modifiche introdotte dalla riforma del welfare



Aumentano gli importi dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali e ridotti e si allunga la durata dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali.

Sull'argomento interviene l'Inps che, con la circolare n. 15 del 4 febbraio 2008, fornisce chiarimenti in merito alla maggiore tutela riservata ai lavoratori precari in seguito al provvedimento sulla riforma del welfare (legge 247/2007 art. 1 commi 25 e 26).

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI NORMALI

Dal 1/1/2008 la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione viene elevata a:

- 8 mesi per coloro che hanno meno di 50 anni
- 12 mesi per coloro che hanno 50 anni o più

L'entità dell'importo viene elevata a:

- 60% della retribuzione per i primi 6 mesi
- 50% della retribuzione per i successivi 2 mesi
- 40% della retribuzione per i restanti mesi

La contribuzione figurativa viene riconosciuta per l'intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste.



Il possesso del requisito richiesto, relativamente all'età da prendere in considerazione al fine dell'elevazione della durata della prestazione - età inferiore, pari o superiore a 50 anni - deve essere accertato con riferimento alla data di inizio della disoccupazione indennizzabile.

Viene precisato, nell'ultimo periodo del comma 25, che l'indennità di disoccupazione non spetta qualora si perda o venga sospeso lo stato di disoccupazione, situazioni disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

In sintesi, l'assicurato di età inferiore ai 50 anni percepirà l'indennità per un periodo massimo di 8 mesi, di cui i primi 6 mesi al 60% della retribuzione ed i successivi 2 mesi al 50%. L'assicurato di età pari o superiore ai 50 anni riceverà l'indennità per un massimo di 12 mesi, di cui i primi 6 mesi al 60%, i successivi 2 mesi al 50% ed i restanti 4 al 40%.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI

Novità anche sul versante dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, lo speciale sussidio introdotto dalla legge n. 160 del 1988 a favore dei lavoratori precari.

Che cos'è'

Interessa quei lavoratori che, occupati per una parte soltanto dell'anno solare, non raggiungono il minimo contributivo richiesto per la disoccupazione ordinaria ma che:

- possano far valere almeno 78 giornate lavorative, anche in più settori, nell'anno solare precedente, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità...)
- risultino assicurati da almeno due anni e possano far valere almeno un contributo settimanale versato all'Inps prima del biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta l'indennità. Per chi presenterà domanda entro il 31 marzo 2008, quindi, il contributo in questione deve essere stato accreditato entro la fine del 2005).

Inoltre, giacché la legge parla di "giornate lavorative" non bisogna tener conto delle "ore" lavorate: **pertanto ha diritto all'indennità sia il lavoratore ad orario completo che quello che ha lavorato per un numero inferiore di ore.**

L'indennità è riconosciuta in caso di licenziamento e non più in caso di dimissioni volontarie. Fanno eccezione le lavoratrici in maternità e le dimissioni derivanti da giusta causa (es. mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica di mansioni).

Importo

Dal 1° gennaio 2008 l'importo dell'indennizzo viene **elevato al 35%** della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e **al 40%** per i giorni successivi, nei limiti di un importo

massimo mensile lordo di € 844,06 elevato a € 1014,48 per i lavoratori la cui retribuzione lorda mensile è superiore a € 1826,07.

Spetta per un numero di giornate corrispondenti a quelle effettivamente lavorate nel 2007 fino ad un massimo di **180**.

Pagamento

L'indennità viene corrisposta mediante:

- assegno circolare recapitato presso il domicilio del lavoratore;
- bonifico bancario o postale;
- presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

In caso di accredito in conto corrente bancario o postale è necessario indicare anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere l'indennità, nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.

Modulistica

- **Modello DS 21** sottoscritto dal lavoratore
- **Modello DL 86/88 bis** dichiarazione di ogni datore di lavoro presso il quale è stata prestata la propria attività nel corso dell'anno precedente.
- **Richiesta di detrazione d'imposta.**

Termini di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata **entro il 31 marzo 2008** direttamente all'Inps utilizzando i modelli reperibili presso l'Inps o sul sito **www.inps.it** nella sezione "moduli".

I termini sono prescrittivi.

Contribuzione

I periodi per i quali si è percepita l'indennità di disoccupazione vanno a configurarsi come contribuzione figurativa.

I contributi figurativi sono accreditati d'ufficio dall'Inps e possono essere ricongiunti ai sensi della legge 29/79 ai fini pensionistici.

Ricorso

Nel caso in cui la domanda venga respinta è possibile presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale l'Inps comunica il rigetto.



Il ricorso può essere:

- presentato direttamente agli sportelli della sede Inps che ha respinto la domanda;
- inviato alla sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

E' opportuno allegare al ricorso ogni documento ritenuto utile.